

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 2012²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 25 giugno 1998³ sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) è approvata.

² L'emendamento del 27 maggio 2005⁴ della Convenzione di Aarhus è approvato.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento.

⁴ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve seguenti:

Riserve agli articoli 4, 6 paragrafo 6 e 9 paragrafo 2

Nell'ambito dell'energia nucleare e della protezione contro le radiazioni:

1. per le domande di consultazione di documenti contenenti informazioni relative a impianti nucleari, l'articolo 4 della Convenzione di Aarhus si applica con riserva dell'articolo 23 della legge del 17 dicembre 2004⁵ sulla trasparenza, che garantisce l'accesso soltanto ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza, il 1° luglio 2006;
2. gli articoli 6 paragrafo 6 e 9 paragrafo 2 della Convenzione di Aarhus si applicano con riserva dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), che esclude il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, secondo l'articolo 55 LPAmb, contro le decisioni riguardanti sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti.

1 RS 101
2 FF 2012 3841
3 RS 0.814.07; RU 2014 1027
4 FF 2012 3909
5 RS 152.3
6 RS 814.01

⁵ Se le riserve di cui al capoverso 4 sono diventate prive d'oggetto, il Consiglio federale è autorizzato a ritirarle.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 7 ottobre 1983⁷ sulla protezione dell'ambiente

Art. 6

Abrogato

Art. 7 cpv. 8

⁸ Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.

Art. 10b cpv. 2 lett. b

² Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:

- b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;

Titolo dopo l'art. 10d

Capitolo 4: Informazioni ambientali

Art. 10e **Informazione e consulenza ambientali**

¹ Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:

- a. pubblicano le rilevazioni sul carico inquinante e l'esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
- b. dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare, per quanto siano d'interesse generale:

⁷ RS 814.01

1. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40),
2. i risultati del controllo di impianti,
3. le informazioni secondo l'articolo 46.

² Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

³ I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell'ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

⁴ Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.

Art. 10f Rapporti sull'ambiente

Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell'ambiente in Svizzera e fa rapporto alle Camere.

Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali

¹ Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni concernenti l'ambiente nell'ambito delle prescrizioni energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità.

² Per quanto riguarda le autorità federali, il diritto di accesso è disciplinato dalla legge del 17 dicembre 2004⁸ sulla trasparenza (LTras). L'articolo 23 LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni secondo il capoverso 1 in relazione a impianti nucleari.

³ Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d'esecuzione, anche se non hanno la competenza di emanare decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa. In questi casi l'autorità esecutiva competente pronuncia una decisione secondo l'articolo 15 LTras.

⁴ Per quanto riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal diritto cantonale. Se non hanno ancora emanato disposizioni relative all'accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia le disposizioni della presente legge e della LTras.

Art. 29h

Abrogato

⁸ RS 152.3

⁹ RS 172.021

Art. 47, rubrica, cpv. 1 e 2

Segreto d'ufficio

¹ e ² *Abrogati*

2. Legge federale del 24 gennaio 1991¹⁰ sulla protezione delle acque

Art. 50 Informazione e consulenza

¹ La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste; in particolare:

- a. pubblicano i rilevamenti sull'esito delle misure attuate in virtù della presente legge;
- b. sentiti gli interessati, possono pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei controlli sulle acque private e pubbliche (art. 52), per quanto tali informazioni siano di interesse generale.

² Sono fatti salvi gli interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

³ I servizi di protezione delle acque prestano consulenza alle autorità e ai privati. Raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

Art. 52 cpv. 3

Abrogato

3. Legge del 21 marzo 2003¹¹ sull'ingegneria genetica

Art. 18 cpv. 1

¹ Il diritto di accedere a informazioni contenute in documenti ufficiali in merito all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti è disciplinato dagli articoli 10^e capoverso 4 e 10^g della legge del 7 ottobre 1983¹² sulla protezione dell'ambiente.

¹⁰ RS **814.20**

¹¹ RS **814.91**

¹² RS **814.01**

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'articolo 2.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2014.¹³

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, le modifiche delle leggi di cui all'articolo 2 entrano in vigore il 1° giugno 2014¹⁴.

26 marzo 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Dider Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹³ FF 2013 6355

¹⁴ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 marzo 2014.

